MALATTIA VESCICOLARE SUINA:
UNA SINTESI DELLE REGOLE INTRODOTTE DALLE DECISIONI 2005/779/CE e 2007/9/CE

Vista la persistenza della malattia vescicolare in alcune regioni italiane, si ritiene opportuno proporre una sintesi schematica delle disposizioni comunitarie in vigore poiché si tratta di norme molto importanti che di fatto integrano le disposizioni del Piano nazionale di eradicazione e sorveglianza della malattia vescicolare (Ordinanza del Ministero della Sanità 26 luglio 2001).

REGIONI ACCREDITATE	**REGIONI NON ACCREDITATE (Abruzzo, Campania, Calabria, Sicilia)**
Riconoscimento delle aziende In queste regioni, un'azienda è riconosciuta indenne se: • Sono effettuati due prelievi di campioni, in un intervallo compreso tra 28 e 40 giorni, su un numero di suini da riproduzione statisticamente significativo, con esito negativo; • In assenza di suini da riproduzione, tutti i suini dell'azienda provengono da aziende riconosciute indenni dalla malattia.	Riconoscimento delle aziende In queste regioni, un'azienda è riconosciuta indenne se: • Sono effettuati due prelievi di campioni, in un intervallo compreso tra 28 e 40 giorni, su un numero di suini statisticamente significativo, con esito negativo;
Mantenimento della qualifica di "azienda indenne" Un'azienda mantiene la qualifica di indenne se: • vengono regolarmente effettuate le procedure di campionamento e controllo previste per la sorveglianza • I suini in essa trasferiti provengono da aziende riconosciute indenni	Mantenimento della qualifica di "azienda indenne" Identico
Sospensione della qualifica di "azienda indenne" Si verifica quando è rilevato e confermato da ulteriori esami un caso sieropositivo fino a quando il suino sia macellato sotto controllo ufficiale.	Sospensione della qualifica di "azienda indenne" Identico
Ritiro della qualifica di "azienda indenne" Si verifica quando siano rilevati due o più suini sieropositivi	Ritiro della qualifica di "azienda indenne" Identico
Nuovo riconoscimento Un'azienda è riconosciuta nuovamente indenne se le procedure di campionamento e di controllo sopra indicate vengono effettuate di nuovo con esito negativo.	Nuovo riconoscimento Identico
Sorveglianza Le procedure di campionamento e di controllo per rilevare la presenza della	Sorveglianza Le procedure di campionamento e di controllo per rilevare la presenza della malattia si svolgono come segue:

malattia si svolgono come segue: • Nelle aziende in cui sono allevati suini da riproduzione il prelievo di campioni è eseguito su 12 suini da riproduzione (o su tutti se nell'azienda ve ne sono meno di dodici), una volta l'anno se l'azienda produce prevalentemente suini da macello e due volte l'anno negli altri casi; • Nei centri di raccolta (stalle di sosta), viene prelevato ogni mese in tutti i recinti, un campione di feci per le prove virologiche.	• Nelle aziende indenni con suini da riproduzione, il prelievo di campioni è eseguito su 12 suini da riproduzione (o su tutti se nell'azienda ve ne sono meno di dodici), una volta l'anno se l'azienda produce prevalentemente suini da macello e due volte l'anno negli altri casi; • Nelle aziende indenni in cui non si allevano suini da riproduzione (allevamenti da ingrasso, ecc), il prelievo di campioni è eseguito su 12 suini (o su tutti se nell'azienda ve ne sono meno di dodici), due volte l'anno; • Nei centri di raccolta (stalle di sosta), viene prelevato ogni due mesi in tutti i recinti, un campione di feci per le prove virologiche. I suini non possono essere trasferiti dai centri di raccolta fino a che le prove non siano state eseguite ed abbiano dato esito negativo.
Trasporto E' vietato il trasporto di suini da un'azienda non riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare, fino al momento in cui essa è riconosciuta indenne.	Trasporto E' vietato il trasporto di suini dalle regioni non riconosciute indenni dalla malattia verso altre regioni italiane.
	Deroghe al divieto di trasporto Il Ministero della Salute può autorizzare il trasporto di suini da aziende che si trovano nelle regioni non accreditate purchè: • l'azienda sia stata riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare per un periodo ininterrotto di due anni; • nei 60 giorni precedenti il trasporto, l'azienda non sia stata inclusa in una zona di protezione o di sorveglianza; • nei 12 mesi precedenti il trasporto non vi sia stato introdotto nessun suino proveniente da aziende in cui si sospetta la presenza della vescicolare; • i suini presenti nell'azienda di origine siano sottoposti al prelievo di campioni 20-30 giorni prima della movimentazione e una prova sierologica sia effettuata su un numero di suini statisticamente significativo; • i suini presenti nell'azienda di destinazione siano sottoposti al prelievo di campioni almeno 28 giorni dopo il trasferimento e una prova sierologica venga effettuata su un numero di suini statisticamente significativo. Il prelievo comprende i suini trasferiti nell'azienda di destinazione. I suini non possono essere trasferiti dall'azienda di destinazione fino a che le prove siano state eseguite ed abbiano dato esito negativo; • i suini da trasportare al macello siano sottoposti ad un prelievo di campioni nei 10 giorni che precedono il trasferimento. Il campionamento avviene su un numero di suini statisticamente significativo. I suini non possono essere trasferiti dall'azienda fino a che le prove non siano state effettuate ed abbiano dato esito negativo; • il trasporto degli animali avvenga in veicoli sigillati sotto il controllo delle autorità; • il trasporto sia notificato con un preavviso di almeno 48 ore all'autorità veterinaria locale responsabile dell'azienda di destinazione;

	• • • i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini siano puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima e dopo il trasporto. Il Ministero della Salute con circolare prot. DGVA.VIII/2085/P-I.B.d/38 del 17 gennaio 2006 ha stabilito che le procedure relative alle richieste di deroga si svolgono come segue: - la pratica relativa alla richiesta di deroga deve essere istruita dalla ASL competente per territorio; - la documentazione deve essere inviata al Servizio Veterinario regionale che, dopo attenta valutazione sulla base della situazione epidemiologica regionale, provvede alla trasmissione della pratica al Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria del Ministero della Salute; - il Ministero della Salute concede la deroga, sentito il parere del Centro Nazionale di Referenza per le malattie vescicolari.
Spedizione di suini in altri Stati membri E' consentita la spedizione di suini dalle regioni accreditate se l'azienda è riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare. I certificati sanitari che scortano i suini devono riportare la dicitura "Animali conformi alla Decisione 2005/779/CE della Commissione relativa a misure di polizia sanitaria di protezione contro la malattia vescicolare dei suini in Italia".	Spedizione di suini in altri Stati membri E' vietata la spedizione di suini dalle regioni non accreditate in altri Stati membri

Con la collaborazione delle APA socie

Modena, 23 aprile 2007